



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LGS/adv

Roma, 20 febbraio 2024

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di SAVONA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 136/2023: Incompatibilità – possesso di quote di CED*

Con il quesito pervenuto lo scorso 24 ottobre l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto che deve costituire un CED nel quale sarebbe titolare del 40% delle quote, mentre il restante 60% verrebbe intestato a persona non riconducibile in alcun modo all'iscritto medesimo, il quale verrebbe nominato amministratore unico del CED in virtù di un mandato professionale.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Si osserva preliminarmente che l'art. 4, co. 2, del d.lgs. 139/2005 dispone che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività "... è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (...)".

Tale disposizione definisce l'ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali l'esercizio per proprio conto (in nome proprio o altrui) di attività d'impresa è compatibile con l'esercizio della professione. Ciò è confermato anche nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità allorché, in riferimento ai casi di esclusione previsti dal secondo comma dell'art. 4, si evidenzia che in presenza di tali

casi "l'esercizio dell'attività d'impresa o l'assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili"<sup>1</sup>.

In particolare, relativamente alle società c.d. di servizi, le Note interpretative hanno precisato che l'incompatibilità è esclusa:

1. qualora tale società, nella quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso<sup>2</sup> ovvero
2. laddove la società abbia anche (o solo) clienti terzi, solo in caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.

Infatti, ove si appurasse che la parte di fatturato della società commerciale riferibile all'iscritto è superiore al fatturato individuale dello stesso (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato), i servizi offerti dalla società non sarebbero qualificabili come "strumentali" o "ausiliari" e dunque non opererebbe la causa di esclusione dall'incompatibilità<sup>3</sup>.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



---

<sup>1</sup> Vd. CNDCEC, *La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139*, Note interpretative (ult. agg. marzo 2012), pag. 21.

<sup>2</sup> Note interpretative, pag. 22.

<sup>3</sup> Vd. "Note interpretative ...", cit., par. 4.2, pag. 21-22, ove si suggerisce, quale criterio applicativo, che si effettui la verifica sulla base della media dei fatturati dell'ultimo quinquennio.